



COMUNE DI MORUZZO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 27-06-2024**

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
----------------	--

Oggi ventisette 27-06-2024 del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pirro' Roberto	Presente	Vinci Claudio	Presente
Facchini Flavia	Presente	Bagnariol Luca	Presente
Zuliani Davide	Presente	Montagnese Albina	Presente
Basaldella Claudia	Presente	Ellero Sue Ellen	Presente
Candusso Gabriele	Presente	Driussi Renzo	Presente
Comina Giada	Presente	Padrini Stefano	Presente
Chittaro Walter	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa Pagnucco Tania.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Pirro' Roberto nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto: “Approvazione dell'ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 29.12.2020 con la quale il comune di Moruzzo ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 6 del 19.01.2024 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 6 del 28.01.2021 con la quale il comune di Moruzzo ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]”;

- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che, modificando l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specifica che: ".....Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 19.04.2023;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 160/2019 ove prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 7, comma 7-quater, del D. L. 39/2024, convertito con legge n. 67/2024, che differisce al 30.06.2024 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani

finanziari del servizio dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani d'ambito;

DATO ATTO che con:

- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e s.m.i., ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- deliberazione n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- determinazione n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- deliberazione n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - o UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad euro 0,10 per utenza per anno;
 - o UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad euro 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo la sua validazione, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 5/2016, è stata costituita l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) quale ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendole le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, in ottemperanza all'articolo 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., l'AUSIR con propria deliberazione n. 15 del 25.06.2024, ha validato l'aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF d'ambito del gestore A&T 2000 S.p.A. ed i subordinati PEF 2024-2025 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo;

PRESO ATTO dei dati validati e necessari a consentire a ciascuna amministrazione comunale l'approvazione delle tariffe TARI 2024, dai quali si evince che per il comune di Moruzzo il costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024 al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF è pari a Euro 244.798,00.= (i.v.a. compresa);

ACCERTATO che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF, come comunicate dagli uffici comunali, sono pari a Euro 1.512,55.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un'entrata tariffaria massima pari a Euro 243.285,45.=;

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, che nella nuova formulazione prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1....”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico e finanziario per l'anno 2024 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd massimi previsti alla tabella 4b allegata al suindicato decreto (aumentati del 5%) ad eccezione delle categorie 16 e 17 per cui sono stati utilizzati i Kd minimi ridotti del 50%, avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2024 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe, e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 86,31% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 13,69%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd massimi (aumentati del 5%) ad eccezione delle categorie 16 e 17 per cui sono stati utilizzati i Kd minimi ridotti del 50%, avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2024 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe, e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, pur nel rispetto dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, ritiene di approvare dei Kb differenziati in funzione del numero degli occupanti e in particolare: coefficiente Kb massimo per le utenze di 1 e 2 componenti, coefficiente Kb medio per le utenze di 3 e 4 componenti e coefficiente Kb minimo per le utenze di 5 e 6 o più componenti, in modo da attenuare l'impatto del sistema

tariffario sulle famiglie più numerose (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Sindaco comunica l'aumento del 2,6% delle tariffe TARI, spiegando che lo stesso non dipende da decisioni prese dall'amministrazione comunale, ma dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) che ha validato l'aggiornamento del PEF2024, su indicazioni dell'ARERA.

Comunica che il primo luglio ci sarà presso la Comunità Collinare un incontro con i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte e l'Ausir per avere delle delucidazioni in merito.

L'amministrazione propone di spalmare l'aumento sulle tutte le utenze, domestiche e non domestiche, indistintamente, in modo da non penalizzare nessuno e in quanto è la soluzione più etica per tutti.

Interviene il Consigliere Comunale Montagnese Albina, ribadendo che l'Amministrazione può solo prendere atto del PEF, non potendolo modificare e che la riduzione prevista nello stesso è il contributo del MIUR.

Il Sindaco precisa che non è escluso che in futuro le amministrazioni saranno chiamate a valutare se lasciare al gestore anche la parte di bollettazione posto che al comune si è tolto quasi ogni spazio di manovra similmente a quanto accaduto con acqua e gas.

Il Consigliere Comunale Padrini Stefano interviene, dicendo che esternalizzare i servizi non è vantaggioso, e ribadisce che bisogna prendere una posizione forte anche nei confronti del CAFC, in quanto si va verso la privatizzazione dell'acqua. Chiede inoltre di prendere una posizione forte nei confronti della gestione dei rifiuti, facendo presente che in passato si guadagnava dalla loro vendita ed ora dobbiamo pagare. Inoltre, ribadisce che anche se il Comune è virtuoso per quanto riguarda il riciclo, che è molto elevato, ha comunque dovuto subire solo aumenti.

Il Sindaco si propone dopo la riunione del primo luglio, di chiedere al gestore di fare delle serate aperte al pubblico per spiegare la situazione, durante le quali i cittadini possano esprimere le loro perplessità.

Non essendoci ulteriori interventi, si procede con la votazione.

Con la seguente votazione, resa in forma palese, il cui esito così si riporta:

Presenti n. 13

Assenti n. //

Voti favorevoli n. 12

Astenuti n. //

Contrari n. 1 (Padrini Stefano)/

DELIBERA

1) di dare atto che l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ha trasmesso e validato l'aggiornamento del piano economico e finanziario per l'anno 2024 dal quale per il comune di Moruzzo si evince un costo totale per il servizio di gestione dei rifiuti pari a Euro

244.798,00.= , i.v.a. compresa (allegato A) al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF;

2) di dare atto che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF, come comunicate dagli uffici comunali, sono pari a Euro 1.512,55.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un'entrata tariffaria massima pari a Euro 243.285,45.=;

3) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche (allegati B e C);

4) di dare atto che alle utenze del servizio di gestione dei rifiuti verrà applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 4% e le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente a euro 0,10 ad utenza per anno e ad euro 1,50 ad utenza per anno;

5) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 1.10.2024 e 01.12.2024;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Successivamente, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento, con separata votazione resa in forma palese il cui esito così si riassume:

Presenti n. 13

Assenti n. //

Voti favorevoli n. 12

Astenuti n. //

Contrari n. 1 (Padrini Stefano)/

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 27 del 24-06-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pirro' Roberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pagnucco Tania

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-24

Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza Patrizia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-24

Il Responsabile del servizio
F.to Fattori Liliana

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 27-06-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-07-2024 fino al 16-07-2024 con numero di registrazione 540.

COMUNE DI MORUZZO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
01-07-2024

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 27-06-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-06-2024, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

COMUNE DI MORUZZO li IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
01-07-2024

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
